

NOTA INFORMATIVA

In base alla normativa in vigore, la competenza a ricevere l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana dei discendenti dei nostri connazionali emigrati all'estero e quindi a verificare i documenti, è basata sulla residenza della persona che vuole ottenere il riconoscimento di cui trattasi.

Pertanto, se la persona risiede all'estero è competente soltanto la nostra Autorità consolare della giurisdizione in cui abita la persona stessa (es: per l'Argentina, se la persona risiede nell'area di competenza del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, questa Autorità sarà competente a ricevere l'istanza e al controllo dei documenti).

Per presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" al Sindaco di un Comune italiano è necessario fissare la propria residenza in Italia, in un Comune italiano.

E' da **escludere** che la persona interessata al riconoscimento della cittadinanza si possa servire di un suo legale rappresentante, o di qualcuno in sua vece, per presentare l'istanza, o che comunque non sia presente sul territorio. La possibilità di presentare istanza al Sindaco si avra' solo dopo aver effettuato l'iscrizione anagrafica presso il Comune.

L'extracomunitario che rivendica la cittadinanza iure sanguinis **non necessita immediatamente del permesso di soggiorno**; può soggiornare sul territorio italiano senza permesso fino a tre mesi dall'ingresso nell'area Schengen; tuttavia se l'iter di riconoscimento si protrae oltre 3 mesi, dovrà tempestivamente richiedere il permesso di soggiorno per non essere ritenuto irregolarmente soggiornante.

Nel caso di ingresso in Italia direttamente dal Paese di origine, il **passaporto** avrà un timbro d'ingresso, apposto dalla nostra Polizia di frontiera all'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, che indicherà l'inizio della decorrenza dei 3 mesi. Qualora invece abbia fatto precedente scalo in un altro paese Schengen (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia l'interessato dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

I documenti di stato civile richiesti per il procedimento sono indicati nel modello di istanza.

Nel caso in cui negli atti presentati ci siano nomi, cognomi, date di nascita età errate o altre discordanze che facciano ragionevolmente dubitare della trasmissione della cittadinanza italiana, questi atti devono essere rettificati. I provvedimenti giudiziari/amministrativi che hanno disposto le rettifiche vanno presentati, debitamente tradotti e legalizzati, assieme alla restante documentazione.

Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di **un'eventuale naturalizzazione** di un altro componente della "catena" in uno Stato diverso da quello di nascita che ha trasmesso la cittadinanza iure soli **o comunque se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato**, anche per lui è necessario presentare il **certificato di non naturalizzazione** (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) **o di naturalizzazione con data chiara.**